

BULLETTINO  
DELL'ISTITUTO DI  
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,,

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO  
ANDREA DI PORTO - SANDRO SCHIPANI

\*

QUARTA SERIE - Vol. X  
Dell'intera collezione Vol. CXIV

2020

**BULLETTINO  
DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO**

**«VITTORIO SCIALOJA»**

La DIREZIONE ha sede presso la Sezione 'Istituto di Diritto Romano', Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza-Università di Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma. L'AMMINISTRAZIONE è presso la Casa Editrice *L'ERMA di BRETSCHEIDER*, Via Marianna Dionigi, 57 - 00193 Roma - tel. 06-6874127 - [lerma@lerma.it](mailto:lerma@lerma.it).

Le pubblicazioni e i contributi debbono essere inviati alla sede della Direzione o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it](mailto:luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it); [bidr@uniroma1.it](mailto:bidr@uniroma1.it)

#### COMITATO DI DIREZIONE

Antonello Calore - Riccardo Cardilli - Maria Floriana Corsi  
Giovanni Finazzi - Roberto Fiori - Orazio Licandro - Antonio Saccoccio  
Elena Tassi - Franco Vallocchia - Massimiliano Vinci

#### COMITATO DI REDAZIONE

Domenico Dursi - Giovanni Turelli

#### REDAZIONE

Antonio Angelosanto - Iosetta Corda - Gaia Di Trolio - Iolanda Ruggiero

BIDR viene pubblicato annualmente. La pubblicazione di articoli e contributi scientifici proposti alla Rivista osserva i criteri di massima per la valutazione della ricerca scientifica adottati dalle Autorità universitarie italiane. Tali saggi saranno pertanto sottoposti all'approvazione di due esperti scelti dalla Direzione all'interno di un gruppo di studiosi predeterminato, il cui elenco è a disposizione degli interessati, rispettando l'anonimato dell'autore e dei lettori.

BULLETTINO  
DELL'ISTITUTO DI  
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,,

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO  
ANDREA DI PORTO - SANDRO SCHIPANI

✱

QUARTA SERIE - Vol. X

Dell'intera collezione Vol. CXIV

2020

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER  
Roma - Bristol

*Sistemi di garanzia della qualità*

UNI EN ISO 9001:2015

*Sistemi di gestione ambientale*

ISO 14001:2015

AA.VV., **Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano,**  
“**Vittorio Scialoja**„ Quarta Serie vol. X dell'intera collezione vol.  
CXIV 2020

ISSN 0391-1810

ISBN (Brossura) 978-88-913-2144-2

ISBN (PDF) 978-88-913-2147-3

CDD 340.54

1. Diritto romano

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHEIDER®. Roma 2020  
Via Marianna Dionigi, 57 - 00193 Roma - Sito Internet: [www.lerma.it](http://www.lerma.it)  
70 Enterprise Drive, Suite 2 Bristol, CT 06010-USA

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi).

---

## INDICE

### I MAESTRI DEL BULLETTINO

Salvatore Riccobono

M. VARVARO, Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte II 1

### CONVEGNI

Convegno internazionale "Il nuovo Codice civile cinese: dai fondamenti romanistici al diritto vigente". In occasione del 70° della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese

S. SCHIPANI, Osservazioni introduttive 35

SUN XIANZHONG, Alcune riflessioni sull'attuale compilazione delle partizioni del Codice civile cinese 67

R. MESSINETTI, Il contratto nell'immaginario giuridico della modernità 87

CUI JIANYUAN, La disciplina della risoluzione del contratto: dalla Legge sui contratti al Libro sui contratti del Codice civile 105

A. SACCOCCIO, Il nuovo Codice civile cinese e la realtà del mutuo 117

HUANG MEILING, Alcuni problemi del Libro sul diritto matrimoniale e di famiglia nel Codice civile cinese 143

S. PORCELLI, Obbligazione e Codice. Diritto romano e sistematica nel nuovo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese 151

LI JIANGHONG, Integration of the Subject system for the Tax Law and Civil Law. Analysis on China as a sample 179

### ARTICOLI

O. LICANDRO, Papirio Giusto. Un giurista sconosciuto interprete di un impero che cambia 187

P. BUONGIORNO, *Continentia aedificia*. Un'elaborazione augustea 221

G. GRECO, La '*rusticana relegatio*' di Sesto Roscio Amerino 239

M. DE SIMONE, *Agere 'ex asse in solidum'* e *agere 'pro parte in solidum'*. Per un'interpretazione di D. 10,2,7 (*Venul. 7 stip.*) 255

M. VINCI, Il testamento redatto in tempo di malattia contagiosa: radici romanistiche e letture attualizzanti 283

A. GALLO, Riabilitare i vinti: senato, magistrati e popolo di fronte ai Campani (189 - 188 a.C.) 315

O. LICANDRO, Cesare, la missione partica e la *dictatura perpetua* nei Fasti di *Privernum*. Uno studio preliminare 331

V. BELFIORE – E. TASSI SCANDONE, Sui concetti di *populus* e *publicus* in Etruria. Nuovi elementi di riflessione sul rapporto \**[s]pura* - \**ra[s]na* 353

**RICORDI**

P. BUONGIORNO, Jean-Louis Ferrary (1948 - 2020)

375

M. GRAS, Mario Torelli (1937 - 2020)

385

MARIO VARVARO

**SALVATORE RICCOBONO**  
**TRA IL 'GENIO DI ROMA' E IL FASCISMO**  
**PARTE II**

Riccobono's studies on Roman private law and its evolution fed the fascist myth of 'romanità' on which Mussolini founded his culture of consensus. Riccobono thus contributed to building and to strengthening the regime's ideology by providing a scientific basis for its legal culture. He validated the idea that the law of fascist Italy was directly linked to the tradition of ancient Roman law as contained in Justinian's *Corpus iuris civilis*, which was not contaminated by elements of Eastern juridical customs and always preserved its Roman character even after being permeated by Christian ethics.\*

1. Per comprendere correttamente il rapporto di Riccobono con il fascismo occorre affrontare la questione relativa all'atteggiamento assunto nei confronti dell'antisemitismo. In proposito è stata ritenuta emblematica la circostanza<sup>1</sup> che egli evitò di impiegare la parola 'razza', discorrendo invece di 'stirpe'<sup>2</sup>, nel contributo pubblicato nella serie dei *Quaderni di studi romani* che riproducevano alcune relazioni tenute nell'anno accademico 1938-1939 presso l'Istituto di Studi Romani<sup>3</sup> sul tema 'La

\* La prima parte di questo studio è stata pubblicata nella precedente annata del *Bullettino* alle pagine 93-114.

<sup>1</sup> Da parte di A. MANTELLO, *La giurisprudenza romana tra fascismo e nazismo*, in *QS* 13/25 (1987) 53-56. Il punto è stato ripreso anche da C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in M. MIGLIETTA - G. SANTUCCI (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2007)*, Trento 2009, 35 s.; O. DE NAPOLI, *La prova della razza. Cultura giuridica in Italia negli anni Trenta*, Milano 2009, 131, nt. 86 e 245; ID., *Razzismo e diritto romano. Una polemica degli anni Trenta*, in *Contemporanea* 9 (2006) 57, nt. 95; G. GENTILE, *Le leggi razziali: scienza giuridica, norme, circolari*, Milano 2010, 51 s., da confrontare con ID., *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1939-1945)*, Torino 2013, 88 s.; U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino 2012, 77 s.

<sup>2</sup> S. RICCOBONO, *Il diritto romano indice del genio della stirpe*, Roma 1940.

<sup>3</sup> Di questa istituzione culturale (oggi 'Istituto Nazionali di Studi Romani'), fondata nel 1924 da Carlo Galassi Paluzzi (1893-1972) e definita da Giuseppe Bottai «una delle più originali e feconde creazioni della romana rivoluzione delle Camicie Nere», Riccobono era mem-



civiltà di Roma e i problemi della razza<sup>4</sup>.

In sé considerato, però, questo elemento di giudizio non è così significativo come si è finora pensato. Già in linea generale, infatti, va tenuto presente che in epoca fascista le parole ‘stirpe’ e ‘razza’ venivano adoperate in modo intercambiabile<sup>5</sup>, tanto che, se nel codice penale emanato dal governo fascista nell’ottobre del 1930 era stato introdotto un titolo sui ‘Delitti contro la sanità e la integrità della stirpe’, nel terzo comma dell’art. 1<sup>6</sup> del codice civile, entrato in vigore nel dicembre del 1938, si parlava di ‘razza’ per indicare i limiti alla capacità giuridica che da essa potevano derivare<sup>7</sup>.

bro ordinario. Su Galassi Paluzzi e sulla fondazione dell’Istituto può vedersi A. VITTORIA, *L’Istituto di Studi Romani e il suo fondatore Carlo Galassi Paluzzi dal 1925 al 1944*, in F. ROSCETTI (a cura di), *Il classico nella Roma contemporanea. Mito, Modelli, Memoria*, II, Roma 2002, 507-537; D. ARAMINI, *Cultura e storia nei meccanismi del consenso: l’Istituto nazionale di studi romani (1925-1944)*, in *ASR* 3-4 (2008-2009) spec. 166 ss.

<sup>4</sup> Su cui vd. L. CANFORA, *Ideologie del Classicismo*, Torino 1980, 96; M. GHILARDI, *Il Rinascimento come rifioritura imperiale della gente italiana. Un “quaderno” inedito di Emilio Bodrero*, in *Civiltà Romana* 2 (2015) 257-312, spec. 257-260.

<sup>5</sup> Sul tema vd. G. BELARDELLI, *Il mito fascista della romanità*, in ROSCETTI (a cura di), *Il classico nella Roma contemporanea*, II, cit., 347 s., il quale ha notato che nel fascismo delle origini la parola ‘razza’ non aveva univoche connotazioni razziste; I. PAVAN, *La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)*, in *Ventunesimo secolo* 7 Nr. 17, *A settant’anni dalle leggi razziali* (Ottobre 2008), 45-78; DE NAPOLI, *La prova della razza*, cit., 131, nt. 86; GENTILE, *Le leggi razziali*, cit., 52, nt. 239.

<sup>6</sup> Comma abrogato a seguito della caduta del regime fascista ex art. 1, R.D. n. 25 del 20 maggio 1944 ed ex art. 3 del D. lgs. lgt. n. 287 del 14 settembre 1944.

<sup>7</sup> Sul punto vd. [G. GRANDI,] *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi). Presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del “CODICE CIVILE”*, in *Codice civile. Testo e Relazione Ministeriale*, Roma 1943, 19: «È sembrato conveniente ... in armonia con le direttive razziali del Regime, porre nel terzo comma dell’art. 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze. La formula usata nel testo contiene peraltro un’affermazione positiva, in quanto sancisce il principio che l’appartenenza a determinate razze può influire sulla sfera della capacità giuridica delle persone». Cfr. anche A. PUTZOLU, *Panorama del Codice civile fascista*, in *Foro it.* 66 (1941) parte IV, col. 46: «La politica razziale perseguita dal Regime non poteva non riflettersi sulla disciplina del diritto di famiglia. Il divieto fatto al cittadino di razza ariana di contrarre matrimonio o vincolo di adozione con persona di razza diversa; l’analogo divieto di affidare la tutela o di concedere l’affiliazione di cittadini di razza ariana a persone di razza non ariana, costituiscono importanti applicazioni del principio della preservazione della purezza della razza dai pericoli di dannose contaminazioni e inquinamenti». In argomento può consultarsi I. PAVAN, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L’esperienza della rivista «Il Diritto razzista» (1939-1942)*, in D. MENOZZI - M. MORETTI - R. PERTICI (a cura di), *Culture e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vinarelli*, Pisa 2006, 371-418; F. TREGGIARI, *Legislazione razziale e codice civile: un’indagine stratigrafica*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell’ordinamento italiano. Razzia diritto esperienze*, Bologna 2013, 105-122.

Con specifico riguardo alla valutazione dello scritto di Riccobono apparso nella collana dei *Quaderni di studi romani*, peraltro, non si è dato peso alla circostanza che della stessa serie facevano parte altri contributi<sup>8</sup> nei cui titoli compariva la parola ‘stirpe’ (o espressioni come ‘genio romano e italico’)<sup>9</sup>. Né si è riflettuto sul fatto che i titoli della versione dei singoli contributi dati alle stampe non corrispondevano sempre a quelli delle rispettive relazioni pronunciate in pubblico. Nell’archivio dell’Istituto Nazionale di Studi Romani, infatti, si conserva ancora la versione dattiloscritta originale della relazione tenuta da Riccobono a Roma il 26 aprile del 1929<sup>10</sup> nell’Oratorio dei Filippini, sede dell’Istituto, il cui titolo era, in realtà, *Il diritto romano come misura del genio della razza*<sup>11</sup>.

Ciò dimostra, pertanto, che l’uso della parola ‘stirpe’ da parte di Riccobono nell’ambito del suo contributo non può giudicarsi quale manifestazione della consapevole volontà diretta a superare la politica mussoliniana incentrata sul concetto di ‘razza’, e neppure quale espressione di un atteggiamento improntato alla prudenza che gli avrebbe consigliato di evitare il termine da lui impiegato senza difficoltà nella relazione tenuta all’Istituto Nazionale di Studi Romani. È probabile, anzi, che la decisione di convertire in ‘stirpe’ la parola ‘razza’ presente nei titoli originali delle relazioni vada riconnessa a una scelta del direttore dell’Istituto, Galassi Paluzzi, volta a prendere così le distanze dal razzismo biologico di impronta nazionalsocialista e schierarsi a favore di un razzismo spirituale<sup>12</sup>, manifestato dall’uso

<sup>8</sup> G. GIOVANNONI, *L’architettura come volontà costruttiva del genio romano e italico*, Roma 1939; C. CECHELLI, *Roma segnacolo di reazione della stirpe alle invasioni barbariche. Con 2 tavole fuori testo*, Roma 1939; P. DUCATI, *Italia preromana e stirpe italica. – Il concetto di stirpe e civiltà di Roma antica*, Roma 1940 (quaderno doppio nel cui testo la parola ‘stirpe’ è impiegata in alternanza alla parola ‘razza’). Non fu pubblicato, invece, il quaderno contenente l’intervento tenuto il 25 gennaio 1939 da Giacomo Devoto (1897-1974) sul tema *La lingua di Roma espressione della stirpe romano-italica*.

<sup>9</sup> Aspetto che non è sfuggito a GHILARDI, *Il Rinascimento*, cit., 260, il quale ha osservato che nei titoli di tutti i quaderni pubblicati fra il 1939 e il 1940 si registra la sistematica sostituzione della parola ‘razza’ con la parola ‘stirpe’.

<sup>10</sup> La data del 24 febbraio inizialmente proposta per la conferenza fu rinviata al 26 aprile, come risulta dal carteggio fra Galassi Paluzzi e Riccobono custodito in Archivio dell’Istituto Nazionale di Studi Romani [d’ora innanzi: AINSR-Roma], s. CSSR, b. 94, *sub* Riccobono.

<sup>11</sup> AINSR-Roma, Pubblicazioni, b. 254. Anche la relazione di Carlo Cecchelli (1893-1960), tenuta il 16 gennaio del 1939, aveva in origine un titolo in cui presenta la parola ‘razza’ (*Roma segnacolo di reazione della razza alle invasioni barbariche*) poi mutata in ‘stirpe’ nel titolo del contributo dato alle stampe.

<sup>12</sup> Cfr. G. MARRO, *Caratteri fisici e spirituali della razza italiana*, Roma 1939. Di un razzismo spirituale in contrapposizione a un razzismo biologico discorreva anche G. CAVALLUCCI, *Una dottrina italiana della razza. La razza dello spirito*, in *Gerarchia* 21 (1942) 43 s., il quale sottolineava

congiunto di termini come ‘stirpe’, ‘genio’ e ‘civiltà’<sup>13</sup>. A partire dai primi discorsi di Mussolini questo vocabolario sarebbe stato considerato espressione della politica razziale poi apertamente sposata dal regime<sup>14</sup>. Ricondotta a un contesto più ampio, pertanto, la circostanza che nel contributo di Riccobono dato alle stampe nei *Quaderni di studi romani* si trovi impiegata la parola ‘stirpe’ invece della parola ‘razza’ è meno indicativa di quanto non

ava che «dell’idea della razza, come essa è entrata a far parte dell’ideologia fascista, va messo essenzialmente in risalto il valore politico e spirituale» e si richiamava alle conclusioni di J. EVOLA, *Sintesi di dottrina della razza*, Milano 1941, secondo cui «la razza non esiste solo nel corpo, ma anche nell’anima e nello spirito». Questo genere di razzismo era anche chiamato ‘politico’ da P. PENNISI, *Appunti per la dottrina fascista della razza*, in *Gerarchia* 21 (1942) 286-289, spec. 289, il quale, nel distinguere fra razzismo politico e razzismo scientifico chiariva che «Il primo è diretto a stabilire i rapporti fra la realtà di una razza e l’idea che attraverso essa si esprime, a suscitare e potenziare la coscienza della razza, a sistemare e chiarire le relazioni spirituali e dottrinali tra questa coscienza e gli altri elementi e strumenti della visione della vita e del mondo». Il razzismo politico presentava il vantaggio di avvicinare i due poli dell’Asse alla realizzazione di una sintesi della «comunità romano-germanica», in quanto, «ric conducendo il Germanesimo ai miti delle sue prime origini preromane», rendeva possibile un suo allontanamento «dalla Sovversione antiromana protestantico-liberale ponendo le premesse storiche di una sua nuova romanizzazione spirituale». Sul dibattito, che coinvolge anche Julius Evola (1898-1964), Telesio Interlandi (1894-1965), Guido Landra (1913-1980) e Giorgio Almirante (1914-1988), può consultarsi F. CASSATA, *La Difesa della razza. Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino 2008, 82-103.

<sup>13</sup> Alle posizioni di Oswald Spengler (1880-1936), che aveva svalutato la giurisprudenza romana dell’età classica perché formata da giuristi di origine aramea come Papiniano, Paolo e Ulpiano (O. SPENGLER, *Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte*, II, München 1922, 78 e 250), Riccobono oppose che si trattava di giuristi che, seppur nati in provincia, erano «per cultura romani»: vd. S. RICCOBONO, *Jurisprudentia*, in *NDI* 7, Torino 1938, 497 s. (= *Jurisprudentia*, in *NNDI* 9, Torino 1963, 369); ID., *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano. Compendio dei corsi di storia e d’esegesi del diritto romano*, Milano 1949, 95 s. A tale obiezione, peraltro, Riccobono accompagnava l’osservazione (*ibid.*) che «l’eccellenza materiale e formale del diritto, di tecnica e di scienza, è un prodotto della giurisprudenza la quale raggiunse il vertice nell’età Ciceroniana e poi nella prima metà del II secolo dell’Impero da Augusto ad Adriano», e dunque in un’età anteriore a quella dei giureconsulti di età classica cui Spengler aveva rimproverato l’origine aramea.

<sup>14</sup> Cfr. G. MAGGIORE, *Razza e fascismo*, Palermo 1939, 83-90, in cui può leggersi una «antologia» di brani tratti dai discorsi pronunciati da Mussolini a partire dal 1917 per dimostrare (*op. cit.*, 89 s.) «che l’idea di razza non è stata un grammo pretesto, tirato fuori nel bel mezzo dell’estate dell’anno XVI, per sferrare la campagna contro gli ebrei. Essa preesisteva nell’idea fascista fin dal suo primo nascere, era già presente nella mente del Capo fin dalla vigilia, e non ha fatto che svolgersi lentamente ma fatalmente dal 1922 a oggi. La lotta contro gli ebrei non è stata che l’epilogo». Attestandosi su questa posizione, Maggiore rafforzava quanto il Duce aveva detto nel discorso di Trieste con cui giustificava l’emanazione della legislazione razziale accompagnandola con la precisazione che non si trattava di un’imitazione di quanto accaduto in altri Paesi.

sia stato finora ritenuto per determinare l'atteggiamento dello studioso nei confronti dell'antisemitismo.

Più significativo, invece, può apparire il fatto che il ciclo di lezioni tenute all'Istituto di Studi Romani, sollecitato dal ministero per l'Educazione Nazionale a poche settimane dalla pubblicazione del 'Manifesto degli scienziati razzisti'<sup>15</sup>, si fosse svolto secondo un programma stilato in base alle adesioni dei membri – tutti leali al Regime<sup>16</sup> e tutti vicini agli ambienti cattolici<sup>17</sup> – che accettarono dal presidente dell'Istituto l'invito a tenere una relazione, mentre alcuni di essi preferirono declinarlo<sup>18</sup>. L'archeologo Paribeni<sup>19</sup>, per esempio, si rifiutò «assolutamente di parlare di razza», perché altrimenti avrebbe dovuto «dir cose del tutto contro corrente»<sup>20</sup>.

In conclusione, sebbene Riccobono non si sia mai sbilanciato sul tema della razza, come fra i romanisti avrebbe fatto de Francisci<sup>21</sup>, con l'accet-

<sup>15</sup> Tale Manifesto, pubblicato su «Il Giornale d'Italia» del giorno 14 luglio 1938 con il titolo *Il fascismo e i problemi della razza*, rappresentò un impulso significativo alla politica razzista del governo fascista e precisò che «Il concetto di razza è puramente biologico» in quanto «basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche e religiose». In argomento può rinviarsi a G. ISRAEL, *Il documento "Il fascismo e i problemi della razza" del luglio 1938*, in *La rassegna mensile di Israel* 73.2 (2007) 103-118.

<sup>16</sup> Circostanza che, a giudizio di R. VISSER, *Fascist Doctrine and the Cult of the Romanità*, in *JCH* 27 (1992) 10 s., avrebbe reso superfluo un controllo diretto del regime sull'Istituto e sulle sue attività. La vicinanza dell'Istituto al fascismo è stata sottolineata anche da VITTORIA, *L'Istituto di Studi Romani*, cit., 509-512, la quale non ha esitato a qualificarlo come «un organismo fascista».

<sup>17</sup> Sulla connotazione marcatamente filocattolica dell'Istituto di Studi Romani possono vedersi D. ARAMINI, *The Myth of 'Christian Rome' and the Institute of Roman Studies: An Attempted Synthesis of Fascism and Catholicism*, in *JCH* 50 (2015) 188-214; ID., *'Caesar's Rome' and 'Christian Rome': the Institute of Roman Studies between the Fascist Regime and the Vatican*, in J. NELIS - A. MORELLI - D. PRAET, *Catholicism and Fascism in Europe 1918 - 1945*, Hildesheim 2015, 255-276; ID., *Il segno di Roma*, cit., 41-48.

<sup>18</sup> In argomento vd. GHILARDI, *Il Rinascimento*, cit., 259 e nt. 17, ove sono indicati i nomi di quanti non aderirono all'iniziativa.

<sup>19</sup> Su Roberto Paribeni (1876-1956) vd. A. PARIBENI, *Paribeni, Roberto*, in *DBI* 81, Roma 2014, 357-359, con altra bibliografia.

<sup>20</sup> Cfr. Paribeni a Galassi Paluzzi, Roma 22.10.1938, in AINSR-Roma, s. CSSR, b. 94, f. 39, sott. Conferenze non avvenute, *sub* sott. Paribeni. Sul punto vd. GHILARDI, *Il Rinascimento*, cit., 259 e ivi nt. 17.

<sup>21</sup> Su Pietro de Francisci (1883-1971), Ministro di Grazia e Giustizia dal luglio del 1932 al gennaio del 1935 nonché presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista dal 1937 al 1940, vd. C. LANZA, *De Francisci, Pietro*, in *DBI* 36, Roma 1988, 58-64, con fonti e bibliografia; ID., *De Francisci, Pietro*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 675-678. Per i rapporti tra il fascismo e de Francisci può consultarsi CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, cit., 12 e 18-21. Come ricordato da F. FRANCESCHI, *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università*

tazione di un invito che poteva essere anche rifiutato egli aveva aderito all'operazione culturale voluta dal regime fascista a sostegno di una politica razziale che «rafforzò la ricerca delle radici storiche dell'identità nazionale» e «puntellò il tema della romanità»<sup>22</sup> fino a tradursi in atti normativi con le leggi razziali emanate nel 1938<sup>23</sup>.

Altro dato su cui non si è mancato di richiamare l'attenzione riguarda la scelta di accogliere nel 1941 sulle pagine del *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*<sup>24</sup> i contributi che tali leggi avrebbero condannato a restare inediti<sup>25</sup>. Tale decisione, infatti, attesta in positivo un certo grado di autonomia

*degli Studi di Roma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoeChiese.it), n. 38/2014, 28, de Francisci si allineò alla politica razziale fascista e giustificò pubblicamente l'allontanamento dall'insegnamento dei colleghi di razza ebraica. In qualità di presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, inoltre, de Francisci tenne una lezione nell'ambito del ciclo sulla politica fascista della razza: vd. GENTILE, *Le leggi razziali*, cit., 48 s.; ID., *La legalità del male*, cit., 86-88. Appare eccessivo il giudizio di DE NAPOLI, *La prova della razza*, cit., 119 s., che ha posto sullo stesso piano l'attività di de Francisci e quella di Riccobono, sostenendo che quest'ultimo si sarebbe prestato «personalmente all'operazione volta a reperire elementi di razzismo nel diritto e ancor più nella prassi giuridica romana, pur non condividendo, probabilmente, un'impostazione biologica del problema della razza». Tuttavia, se bisogna concordare con MANTELLO, *La giurisprudenza romana*, cit., 52, quando afferma che «L'atteggiamento di Riccobono è ben diverso da quello di un De Francisci, tanto per addurre un esempio canonico», non sembra da condividere del tutto il suo giudizio per cui «sbaglieremmo se pensassimo, come sembra lasciar intendere Canfora nelle *Ideologie del classicismo*, ad un impegno riccoboniano d'immediato ed automatico supporto per il fascismo durante gli anni 'caldi' del volume *Augustus* o dei successivi *Il diritto romano indice del genio della stirpe* e *Vom Schicksal des römischen Rechtes*.

<sup>22</sup> Così P.V. CANNISTRARO, *La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media*, Roma - Bari 1975, 147.

<sup>23</sup> Al riguardo si vedano le osservazioni di GENTILE, *Le leggi razziali*, cit., 52 s., da confrontare con ID., *La legalità del male*, cit., 89. Per un'analisi delle conseguenze dell'introduzione della nozione di 'razza' e della legislazione razziale sull'ordinamento italiano vd. G. SPECIALE, *La giustizia della razza. I tribunali e l'art. 26 del r.d. 1728 del 17 novembre 1938*, in L. LACCHÈ (a cura di), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma 2015, 249-279.

<sup>24</sup> Nel 1934, infatti, a seguito della morte di Scialoja (avvenuta nel novembre del 1933) Riccobono era divenuto segretario perpetuo dell'Istituto di diritto romano e in tale qualità direttore del *Bullettino*. In argomento può vedersi M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR* 91 (1988, ma 1992) LXXIX s.

<sup>25</sup> Il volume XLVIII della rivista, pubblicato nel 1941, ospitò una *Miscellanea* di Gino Segrè (1864-1942) e un articolo di Edoardo Volterra (1904-1984). Sul punto vd. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, cit., CXXX s.; BARTOCCI, *Salvatore Riccobono*, cit., 108, nt. 101; ID., *Lo studio del diritto romano: continuità scientifica e orientamenti divergenti nelle politiche culturali dell'Asse*, in A. ALBRECHT - L. DANNEBERG - S. DE ANGELIS (a cura di), *Die akademische "Achse Berlin-Rom"? Der wissenschaftlich-kulturelle Austausch zwischen Italien und Deutschland 1920 bis 1945*, Berlin - Boston 2017, 64; M. VARVARO, *Gli «studia humanitatis» e i «fata iuris Romani» tra fascio e croce uncinata*, in *Index* 42 (2014) 660, nt. 76. Al riguardo va ricordato che entrambi gli studiosi erano legati a Riccobono dalla

rispetto ad alcune scelte di un regime che, pur discutendo le differenze tra un razzismo spirituale e un razzismo biologico, con il suo razzismo di Stato e la sua legislazione fondata sull'ingannevole mito della purezza della razza<sup>26</sup> scimmiettava di fatto l'alleato tedesco<sup>27</sup>.

Insieme a questo gruppo di testimonianze va considerato l'atteggiamento tenuto da Riccobono nei confronti di colleghi come Edoardo Volterra<sup>28</sup> in seguito all'allontanamento dall'insegnamento universitario nel 1938 perché di 'razza ebraica'. Accanto al desiderio, manifestato nel maggio del 1939, di procurargli un lavoro retribuito da compiere anonimamente<sup>29</sup>, va ricordato l'episodio relativo all'intervento volto a salvare la biblioteca della casa bolognese dello stesso Volterra, che nei primi giorni del giugno del 1943 era stato incarcerato a causa dei suoi contatti clandestini con alcuni antifascisti<sup>30</sup>.

comune discepolanza alla scuola di Scialoja: cfr. G. NICOSIA, *Segrè, Gino*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1846-1848, spec. 1846; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Volterra, Edoardo*, in *DBGI*, II, cit., 2067-2069, spec. 2067. Già sul volume XLV del *Bullettino*, da pubblicare nel 1938, Riccobono aveva ospitato il contributo di Adolf Berger (1882-1962) intitolato *Note critiche ed esegetiche in tema di plagio*. Avendo saputo delle ristrettezze economiche in cui si trovava il collega ebreo, costretto ad abbandonare l'Austria nella primavera del 1938 a seguito dell'*Anschluss* al *Deutsches Reich*, Riccobono aveva stabilito di fargli avere alcune somme di denaro come compenso per tale contributo, come si ricava da una lettera di Riccobono a Biondi del 30.3.1939 (cfr. Archivio Università Cattolica-Milano, Carte Biondo Biondi, fasc. 2, f. 77).

<sup>26</sup> Sui tentativi di fornire basi scientifiche al diritto razzista voluto dal regime fascista v. per tutti S. FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna 2011, spec. 95 ss.

<sup>27</sup> Al riguardo è stato notato da A. LA PENNA, *Il culto della romanità nel periodo fascista. La rivista "Roma" e l'Istituto di studi romani*, in *Italia contemporanea* 217 (dicembre 1999) 621, che «l'odio contro gli ebrei ... era radicato nel fascismo fin dalle origini e che il cattolicesimo non era meno attivo, nel rinfocolarlo, del nazionalismo». Sul punto vd. anche PH. FORO, *Racisme fasciste et antiquité. L'exemple de la Revue "La Défense de la race" (1938-1943)*, in *Vingtième Siècle* 78 (2003) 121-131; A. MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Studi storici* 52.1 (2011) 99 s. Per la storia delle persecuzioni antiebraiche in Italia vd. E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma - Bari 2003; M. SARFATTI, *Gli Ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino 2007; M.-A. MATARD BONUCCI, *L'Italie fasciste et la persécution des juifs*, Paris 2007; F. GERMINARIO, *Fascismo e antisemitismo. Progetto razziale e ideologia totalitaria*, Roma - Bari 2009.

<sup>28</sup> Su Edoardo Volterra (1904-1984) vd. per tutti CAPOGROSSI COLOGNESI, *Volterra, Edoardo*, cit., 2067-2069.

<sup>29</sup> L'informazione si ricava da un biglietto inedito scritto a Roma da Riccobono a Biondi il 7.5.1939, oggi custodito a Milano nelle Carte Biondo Biondi, fasc. 2, f. 60.

<sup>30</sup> La vicenda è ricordata da P. BUONGIORNO, *Die Ethik eines Juristen*, in B. FORSCHNER - C. WILLEMS, *Acta Diurna. Beiträge des IX. Jahrestreffens Junger Romanistinnen und Romanisten*, Wiesbaden 2017, 52 s.; vd. anche P. BUONGIORNO - L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Un biglietto di Salvatore Riccobono nel fondo Volterra*, in *BIDR* 111 (2017) 397-403 (con riproduzione fotografica in bianco e nero del biglietto di Riccobono); A. GALLO - P. BUONGIORNO, *Edoardo Volterra, il*

Per valutare la politica editoriale di Riccobono come direttore del *Bullettino*, in ogni caso, deve tenersi conto anche della sua scelta di pubblicare in coda all'annata 1935 della rivista, poco dopo aver assunto le funzioni di segretario perpetuo dell'Istituto di diritto romano, un breve testo in cui, nel dare notizia della costituzione di una 'Fondazione per l'incremento e la coordinazione internazionale degli studi romanistici' significativamente collocata «nell'anno primo dell'Impero Fascista e nella fatidica ricorrenza del Bimillenario di Augusto», si richiamava l'ideale di un diritto da intendersi come eredità immortale dell'antica Roma. In tale specifico contesto il tema, presente in tanti scritti dello studioso siciliano, veniva agganciato in modo esplicito all'idea di una romanità che l'«Italia Imperiale Fascista» era «tutta intesa a valorizzare» in forza del «dovere imprescindibile di custodire questo patrimonio spirituale»<sup>31</sup>.

Nell'angusto ambito delle poche righe in cui quest'affermazione si trova enunciata, pertanto, non sembra restare molto spazio per i dubbi. Il messaggio è formulato in modo chiaro e la missione risulta ben definita nei suoi scopi: in virtù del suo valore eterno, il diritto romano andava custodito per il ruolo che era chiamato ancora a svolgere nella civiltà moderna, protetto da una nazione imperiale e fascista la quale, in ragione della posizione guadagnata nel campo degli studi<sup>32</sup>, si autoassegnava una missione di civilizzazione universale proprio a partire dalla dimensione giuridica<sup>33</sup>.

*fascismo e le leggi razziali*, in A. PAGLIARA (a cura di), *Antichistica italiana e leggi razziali. Atti del Convegno in occasione dell'ottantesimo anniversario del Regio Decreto-legge n. 1779 (Università di Parma, 28 novembre 2018)*, Parma 2020, 93-124.

<sup>31</sup> È opportuno osservare che in questo momento non erano state ancora emanate le leggi razziali volute dal regime fascista in seguito alla conquista italiana dell'Etiopia. Va segnalato, nondimeno, che proprio l'espressione «patrimonio spirituale» sarebbe stata richiamata anche nei titoli della prima pagina del «Corriere della sera» del 6.8.1938 con riferimento alla razza italiana, considerata appunto come «patrimonio spirituale del popolo» e «base fondamentale dello Stato» oltre che come «elemento di sicurezza per l'Impero», da difendere contro il pericolo esterno rappresentato dagli ebrei, secondo quanto affermato nell'Informazione Diplomatica n. 18 del 5 agosto 1938, che costituisce una prima avvisaglia della legislazione razziale che sarebbe stata adottata da lì a poco dal regime fascista.

<sup>32</sup> Questa convinzione era stata manifestata da Riccobono già nel 1933; vd. S. RICCOBONO, *Per l'istituzione della cattedra di diritto romano comune: lettera aperta al prof. G. Del Vecchio Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma*, in *AG* 110 (1933) 3-6, qui 5: «Per fortuna – e sia detto con orgoglio di Italiani e di studiosi – è emersa dal recente Congresso una verità incontrastabile: la posizione di predominio che ha assunto ormai l'Italia negli studii di Diritto romano».

<sup>33</sup> Cfr. B. MUSSOLINI, *Fascismo (Dottrina)*, in *Enc. it.* 14, Roma 1932, 851: «Lo stato fascista è una volontà di potenza e d'imperio. La tradizione romana è qui un'idea di forza». Nell'ideologia fascista tale compito spettava a una Roma che si assumeva per la terza volta una missione che era stata già della Roma antica e della Roma cristiana; sul punto vd. E. SILVERIO, *Un'interpretazione dell'idea di Roma. La sala XXVI della Mostra Angusta della Romanità*, in *Studi Romani* 59 (2011) 314, il

Nella rivista da lui diretta, dunque, Riccobono dava eco all'ideologia mussoliniana secondo cui il diritto di Roma antica era divenuto uno strumento funzionale alla politica imperialistica del Regime<sup>34</sup>. E vi dava eco facendola risuonare con le parole della propaganda fascista, consapevole che si trattava di un'azione dal «valore soprattutto scientifico e culturale, ma anche politico», valore tanto evidente da non richiedere di essere spiegato<sup>35</sup>. A ben guardare non siamo troppo lontani dalla roboante retorica gonfiata dal «vento di «primato»» che soffiava nelle riviste del regime<sup>36</sup>, e che gli faceva dichiarare:

Oggi agli Italiani, che hanno così faticosamente guadagnato il loro primato, incombe l'obbligo di tener viva la fiaccola della cultura romanistica. Si adempirà in tal modo non soltanto ad un dovere, vorrei dire, nazionale, ma si ubbidirà pure agli interessi generali della cultura giuridica<sup>37</sup>.

La convinzione per cui il diritto romano di tradizione plurimillenaria poteva considerarsi come «il più largo e saldo fondamento della civiltà; ancora oggi il principale presidio della vita ordinata e civile», del resto, era stata manifestata in occasione del *Congresso internazionale di diritto romano* tenutosi nel 1933 a Bologna e a Roma sotto gli auspici dell'Accademia d'Italia in occasione del quattordicesimo centenario della pubblicazione del Digesto<sup>38</sup>.

quale ha anche notato (*op. cit.*, 319) che la romanità fascista, pur nata «all'interno della cornice dello Stato nazionale», progressivamente tendeva, «unitamente ad altri elementi ideologici, al superamento dello Stato nazionale stesso, in vista dell'acquisizione di una dimensione universale». Sul mito della Terza Roma nel quadro della ideologia fascista vd. pure E. GENTILE, *Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica dell'Italia fascista*, Roma - Bari 1998, 147 s.

<sup>34</sup> In argomento: S. VINCI, *L'abominevole babilonia del diritto. Nazismo e fascismo fra diritto germanico e diritto romano-italico*, in A. DE MARTINO (a cura di), *Saggi e ricerche sul Novecento giuridico*, Torino 2014, 85 s.

<sup>35</sup> *Fondazione per l'incremento e la coordinazione internazionale degli studi romanistici*, in BIDR 43 (1935) 431 s., qui 431: «All'Italia Imperiale Fascista, tutta intesa a valorizzare la romanità, incombe oggi il dovere imprescindibile di custodire questo patrimonio spirituale, retaggio immenso e veramente immortale dell'antica Roma, di agevolarne lo studio e la diffusione e di mettere in rilievo l'importanza che esso ha ancora nella civiltà moderna di fronte a tante forze disgregatrici. Il valore soprattutto scientifico e culturale, ma anche politico di questa azione è di tale evidenza che non occorre sia qui particolarmente illustrato».

<sup>36</sup> L'espressione è di N. BOBBIO, *La cultura e il fascismo*, in G. QUAZZA (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino 1973, 223.

<sup>37</sup> L'affermazione si legge nella lettera aperta al prof. G. Del Vecchio Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma: RICCOBONO, *Per l'istituzione della cattedra di diritto romano comune*, cit., 5.

<sup>38</sup> Si legga il testo dell'intervento di Riccobono pubblicato nei *Verbalì delle sedute*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII aprile MCMXXXIII)*, Roma, I, Pavia 1934, XLIII s., in cui fra i risultati dell'incontro egli annoverava, in primo luogo,



L'idea che il diritto di Roma era espressione del «genio dell'Italia antica, medioevale e moderna» si ritrova ribadita ancora nell'allegato a una lettera del febbraio 1942 con cui Riccobono sottoponeva a Luigi Federzoni, all'epoca presidente dell'Accademia d'Italia<sup>39</sup>, una relazione dal carattere riservato sulle attività dell'Istituto di diritto romano dell'università della capitale. Il programma dell'Istituto, in cui rientravano – come Riccobono scriveva a chiare lettere – «compiti di grande portata nazionale e internazionale», avrebbe dovuto «appoggiarsi tanto alla ininterrotta tradizione romanistica italiana quanto alla più recente vivificazione dell'idea di Roma ad opera della Rivoluzione Fascista e nei Codici Mussoliniani». Proprio in virtù di tale tradizione l'Italia si sarebbe trovata nella posizione di potere «contribuire all'organizzazione del nuovo ordine europeo» con la sua «dottrina giuridica, che dal diritto romano prende le mosse e si è più volte nei secoli rivelata maestra e guida sicura al mondo». In questa prospettiva l'Istituto dell'università di Roma diretto da Riccobono avrebbe dovuto costituire il centro intorno al quale raccogliere su scala internazionale tutte «le forze ancor vive e favorevoli al diritto romano in ogni paese» anche allo scopo di predisporre «un idoneo forte strumento di difesa e di propaganda»<sup>40</sup>.

Se Riccobono non si mostrò antisemita nei confronti dei propri colleghi, dunque, egli fu sempre un convinto fascista<sup>41</sup>, pronto a farsi consapevole interprete dell'ideologia del Regime tanto da affermare senza esitazioni che «la tradizione giuridica romana rivive ... nell'Italia fascista»<sup>42</sup>.

«l'esaltazione della potenza e del nome di Roma, creatrice d'un diritto universale». Del Congresso Riccobono fornì un resoconto, intitolato *Il 1° Congresso Internazionale di Diritto Romano Bologna-Roma – 17-27 Aprile A. XI*, ospitato sul numero di maggio dell'annata 1933 della rivista fascista *Gerarchia* 13 (1933) 382 ss.

<sup>39</sup> Per un giudizio sulla sua attività di Presidente dell'Accademia d'Italia vd. M. FERRAROTTO, *L'accademia d'Italia. Intellettuali e potere durante il fascismo*, Napoli 1977, 108, secondo cui egli sarebbe stato «l'uomo che, in se stesso, sembra concretizzare (superandone l'antinomia) l'ideale di unificazione cultura-politica, salvo poi a sacrificare alla politica la cultura, mettendo questa a rimorchio degli avvenimenti storico-politici contingenti».

<sup>40</sup> Il testo di questo allegato alla lettera di Riccobono a Federzoni, oggi custodito a Roma nell'archivio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, è integralmente pubblicato in U. BARTOCCI, *L'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja' negli archivi dell'Accademia d'Italia*, in *BIDR* 107 (2013, ma 2015) 339-341.

<sup>41</sup> D'altra parte si poteva essere fascisti anche senza essere antisemiti. Si dimenticherebbe altrimenti che vi erano molti e vari fascismi (cfr. CANFORA, *Ideologie del Classicismo*, cit., 61-66) e che tra i fascisti si contavano non pochi ebrei. Sull'adesione di molti ebrei al regime fascista può vedersi L. VENTURA, *Ebrei con il duce. «La nostra bandiera» (1934-1938)*, Torino 2002.

<sup>42</sup> S. RICCOBONO, *Il pensiero giuridico di Roma ed il rinnovamento del diritto nell'Italia fascista*, in P. DE FRANCISCI (a cura di), *Civiltà romana*, Roma 1938, 120. La stessa frase si ritrova anche in F. ERCOLE, *Italia d'oggi*, Roma 1941, 120.

2. Un ulteriore aspetto da non lasciare in ombra riguarda le attività svolte da Riccobono in seno all'Accademia d'Italia<sup>43</sup>, di cui fu nominato membro nel 1932<sup>44</sup>. Fra queste può ricordarsi la partecipazione a un progetto editoriale del Ministero per la Cultura popolare che già nel titolo *Ciò che l'Italia ha dato al mondo* manifestava una consonanza con gli ideali culturali e letterari della propaganda del tardo fascismo<sup>45</sup>.

Oltre a ereditare l'incarico di curare la *Palingenesia* delle costituzioni imperiali da Augusto a Giustiniano<sup>46</sup>, Riccobono si impegnò attivamente nelle edizioni patrocinate dall'Accademia che, attraverso la valorizzazione della tradizione giuridica dell'età intermedia, risalivano al glorioso passato della Roma augustea<sup>47</sup>. Pure in questo caso è difficile credere che allo studioso sfuggisse il significato della sua collaborazione alla realizzazione di opere che, al di là del carattere scientifico, corrispondevano agli interessi della politica fascista<sup>48</sup>. Tale attività editoriale, infatti, era espressione del coinvolgimento in prima persona in un'operazione della propaganda di regime che faceva dell'Accademia «l'istituzione culturale di maggior successo del fascismo ... in ragione del fatto che l'adesione aperta di personaggi eminenti dava al fascismo una rispettabilità che altrimenti non avrebbe potuto procurarsi, e rafforzava la sua campagna contro l'opposizione liberale»<sup>49</sup>.

<sup>43</sup> Sull'Accademia d'Italia vd. FERRAROTTO, *L'accademia d'Italia*, cit.; G. TURI, *Le accademie nell'Italia fascista*, in *Bejagor* 54.4 (1999) 404-424; Id., *Die Akademien im faschistischen Italien. Eine schrittweise Vereinnahmung*, in W. FISCHER (a cura di), *Die preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1914-1945*, Berlin 2000, 351-372; Id., *Sorvegliare e premiare. L'Accademia d'Italia, 1926-1944*, Roma 2016.

<sup>44</sup> Cfr. M. VARVARO, *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in *BIDR* 113 (2019) 98.

<sup>45</sup> Alla realizzazione del progetto Riccobono doveva partecipare con un contributo intitolato *Il diritto di Roma* da scrivere insieme al suo allievo Lauro Chiazzese (1903-1957). Il volume di cui il contributo doveva far parte non fu mai pubblicato: vd. TURI, *Sorvegliare e premiare*, cit., 147.

<sup>46</sup> Su tale progetto e sul ruolo che vi giocò Riccobono vd. BARTOCCI, *L'Istituto di diritto romano*, cit., 335-345; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Edoardo Volterra e la palingenesi delle costituzioni imperiali*, in S. LOHSE - S. MARINO - P. BUONGIORNO (a cura di), *Texte regenerieren, Kontexte wiederherstellen*, Stuttgart 2017, 113-138; P. BUONGIORNO, *Salvatore Riccobono editore di fonti: dai FIRA alla Palingenesia Codicis*, in corso di stampa in M. VARVARO (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019)*, Palermo 2020.

<sup>47</sup> Insieme a Pietro de Francisci, Federico Patetta (1867-1945), Pietro Torelli (1880-1948) e Pier Silverio Leicht (1874-1956) Riccobono fu incaricato di partecipare alla commissione per la pubblicazione dell'edizione critica della Magna Glossa di Accursio.

<sup>48</sup> Sul punto cfr. le riflessioni di CANFORA, *Ideologie del Classicismo*, cit.

<sup>49</sup> Così FERRAROTTO, *L'accademia d'Italia*, cit., 111, la quale ha osservato anche che «Il consentire alla strumentalizzazione del proprio nome, in un momento di cui la propaganda incoraggiava l'identificazione della cultura del regime con le personalità guida della cultura italiana, fu perciò atto di grave collaborazione da parte degli accademici».

È vero: l'appartenenza all'Accademia d'Italia, in sé considerata, non si risolveva in un'automatica e incondizionata adesione a tutti i risvolti del fascismo né in una completa accettazione delle conseguenze della sua azione politica<sup>50</sup>. Si trattava pur sempre, nondimeno, della stessa Accademia fondata dal Duce e finanziata con generosità dal governo fascista che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge istitutivo del 7 gennaio 1926, aveva «per iscopo di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservare puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l'espansione oltre i confini dello Stato»<sup>51</sup> e si attribuiva il compito di promuovere una cultura che veniva «affiorando con i segni del fascismo»<sup>52</sup>. Era, insomma, un'associazione fondata in funzione della creazione di una cultura di regime che si faceva interprete in senso nazionalista dell'ideologia fascista e, attraverso il mito della romanità, tendeva a giustificare le sue aspirazioni imperialiste. Di fatto, pertanto, l'attività scientifica dei suoi membri contribuiva all'affermarsi di un'istituzione che con la sua «voce colta' si allinea[va] al giornalismo propagandistico e si affanna[va] nell'imporre il riconoscimento della superiorità culturale della 'razza' italiana»<sup>53</sup>, arrivando a costituire fra l'agosto e il settembre del 1938 una *Commissione per lo studio dei problemi della razza*<sup>54</sup>. I suoi membri, che godevano di vari benefici<sup>55</sup>,

<sup>50</sup> Al riguardo vd. le osservazioni di TURI, *Die Akademien im faschistischen Italien*, cit., 351 s.

<sup>51</sup> R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 87, art. 2, in *Annuario della Reale Accademia d'Italia, II. 1929-1930 Anno VIII*, Roma 1931, 7. Seppur fondata nel 1926, l'Accademia d'Italia fu inaugurata da Mussolini soltanto tre anni dopo, il 28 ottobre 1929, nell'anniversario della marcia su Roma. Per le possibili spiegazioni di tale ritardo v. TURI, *Le accademie nell'Italia fascista*, cit., 413.

<sup>52</sup> L'affermazione si ritrova nella parte terminale del discorso tenuto in qualità di vicepresidente anziano dell'Accademia d'Italia da Giulio Aristide Sartorio (1860-1932) in occasione dell'adunanza generale pubblica del 7 giugno 1930; vd. *Annuario della Reale Accademia d'Italia*, II, cit., 409-416, qui 415: «In questo promettente momento, è nata ed ha messo mano al suo lavoro l'Accademia d'Italia. Evidente, che il suo compito è non solo promuovere una generica coltura, ma questa coltura che viene affiorando con i segni del fascismo; concorrere a darle ordine e chiarezza, cioè il senso della legge e della continuità. L'Italia appartiene a quei paesi che meglio hanno saputo e sanno contemperare spirito di rivoluzione e di conservazione, razionalismo e senso storico, tensione verso l'avvenire e fedeltà al loro passato. Promuovere, nel campo della coltura, questa superiore sintesi sarà lo specifico compito dell'Accademia d'Italia». In argomento v. TURI, *Le accademie dell'Italia fascista*, cit., 421.

<sup>53</sup> Così FERRAROTTO, *L'accademia d'Italia*, cit., 113.

<sup>54</sup> In argomento può consultarsi lo specifico contributo di A. CAPRISTO, *La commissione per lo studio dei problemi della razza istituita presso la Reale Accademia d'Italia: note e documenti*, in *La rassegna mensile di Israel*, 3ª Serie, 63 (1997) 89-106.

<sup>55</sup> L'appartenenza all'Accademia d'Italia dava diritto all'attribuzione del titolo di Grande Ufficiale dello Stato (e, di conseguenza, al titolo di Eccellenza) nonché a una tessera personale di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato e a un assegno annuo di 36000 lire (art. 7 del R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 87, in *Annuario della Reale Accademia d'Italia*, II, cit., 9), pari al livello

dovevano «servire lo stato nazionale»<sup>56</sup> e a partire dal settembre del 1933 erano tenuti a prestare giuramento di fedeltà «al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista»<sup>57</sup>.

Considerata all'interno di questa cornice, la cooperazione attiva di Riccobono ai progetti editoriali e alle altre iniziative scientifiche dell'Accademia, al pari dell'impegno nelle commissioni in seno a essa costituite<sup>58</sup>, finiva per dare lustro al Regime e, in tal modo, contribuiva a concimare le radici di una pianta che aveva prodotto e continuava a produrre molti frutti avvelenati<sup>59</sup>.

massimo dello stipendio universitario dell'epoca, e «cumulabile con altri assegni, stipendi e pensioni». In proposito può ricordarsi quanto osservato da Edoardo Volterra in un documento inedito che conosco grazie alla cortesia di Annarosa Gallo, in cui a proposito della strategia adottata dal regime per acquistare consensi fra i professori universitari e legittimare così la costruzione e la diffusione di una cultura fascista si legge: «La creazione dell'Accademia d'Italia ... fu l'esca con la quale il fascismo riuscì a conquistare una gran parte degli intellettuali italiani e persino dei suoi più acerrimi nemici. Pochi seppero resistere all'allettamento del titolo di eccellenza, dell'uniforme ricamata con lo spadino e, soprattutto, delle trentamila lire annue» (Archivio Centrale dello Stato [d'ora innanzi: ACS-Roma], Fondo Edoardo Volterra, b. 67, cartella 562). Sul punto v. anche TURI, *Le accademie dell'Italia fascista*, cit., 420.

<sup>56</sup> Cfr. VOLT [alias Vincenzo Fani Ciotti], *Necessità di una accademia*, in «Critica fascista» del 15.2.1926, 64; vd. anche V. ALBERTINA, *Le riviste del Duce. Politica e cultura del regime*, Milano 1983, 71.

<sup>57</sup> Tale giuramento fu introdotto con D.L. del 21 settembre 1933, n. 1333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 1933. La sua formula prevedeva che ogni componente dell'Accademia si impegnasse a esercitare l'ufficio che gli era stato affidato «con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale». Un analogo giuramento fu imposto con la riforma dello statuto nel 1934 anche ai membri dell'Accademia dei Lincei, otto dei quali, fra cui Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) e Benedetto Croce (1914-1952), si rifiutarono di giurare e furono perciò espulsi.

<sup>58</sup> Riccobono, per esempio, fu presidente della commissione che nel 1942 conferì il premio per le scienze giuridiche e politiche al suo allievo Biondo Biondi (1888-1966), sul quale vd. M. NARDOZZA, *Biondi, Biondo*, in *DBGI*, I, cit., 260 s. (ove l'indicazione del cognome della madre va corretto in Bastanello). Per la vincita del premio vd. il riferimento agli atti di archivio in P. CAGIANO D'AZEVEDO - E. GERARDI (a cura di), *Reale Accademia d'Italia. Inventario dell'Archivio*, Roma 2005, 116.

<sup>59</sup> Al riguardo sembra opportuno richiamare le osservazioni di R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il Fascismo. Contributo alla storia di una generazione*<sup>3</sup>, Milano 1963, 360 s., il quale, a proposito dei membri più illustri dell'Accademia d'Italia (fra cui Riccobono), ha notato che «Proprio per i meriti culturali eccezionali, la notorietà spesso mondiale, l'ascendente e il prestigio di cui alcuni di quegli uomini godevano, quanti tra costoro avessero anche vigile coscienza civica o un certo scrupolo morale non potevano ignorare il sottinteso politico insito nell'accettazione (da quelle mani!) della 'feluca'. Che era, in fondo, un fez da tenuta di gala. Anche quando ciò non avesse significato, per essi, adesione o sottomissione al fascismo, era sempre un modo di illustrarlo, di non mostrare ripugnanza per un regime che, proprio in quegli ultimi tre anni, tra il '26 e il '29, aveva sepolto in galera o condannato all'esilio centinaia di uomini liberi, di cui alcuni – come Gramsci, Gobetti, Turati e tanti altri – non erano certo,